

Atto del Sindaco Metropolitano

Il giorno 27/11/2025, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 209

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Fasc. 03.04.02/11/2025

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

**Oggetto: *CONFERMA DELL'ALiquOTA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE TEFA PER L'ANNO 2026***

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. Conferma per l'anno 2026¹ la misura del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) fissata al 5% (cinque per cento) della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva in luogo della TARI, come stabilito dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019², già deliberata per l'anno 2025³;
2. Dà atto che la tariffa determinata con il presente provvedimento risulta coerente con le previsioni di gettito d'entrata stanziata negli esercizi 2026-2028 del progetto di bilancio in corso di approvazione. La previsione di gettito d'entrata per l'esercizio 2026 risulta pari ad € 10.500.000,00, per l'esercizio 2027 pari ad € 10.500.000,00 e per l'esercizio 2028 pari ad € 10.500.000,00 ed è stanziata nel bilancio di previsione 2026-2028 in corso di approvazione, al capitolo di entrata 100300 "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Cdc 016";
3. Dispone, a meri fini informativi, l'invio del presente provvedimento, tramite il portale del

¹ Si veda il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) che stabilisce i termini entro cui deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali

² L'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019, ha modificato l'art. 19-Istituzione e disciplina del tributo – e stabilito che il suddetto tributo fosse determinato in misura non superiore al 5% e non inferiore all'1% delle tariffe per unità di superficie stabilita ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani – del D.Lgs. n. 504/1992 – omissis: *A decorrere dal 01/01/2020, la misura del Tributo di cui al presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani definiti da ciascun comune ai sensi delle vigenti leggi in materia. Omissis*

³ Si veda atto del Sindaco n. 302/2024

Federalismo fiscale⁴, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione.

Motivazione:

La disciplina del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA) ha subito, nel corso degli anni, diversi interventi normativi di aggiornamento e coordinamento⁵. Nonostante tali modifiche, la misura dell'aliquota applicata dalla Provincia, e successivamente dalla Città metropolitana, è stata stabilmente mantenuta al 5% sin dall'introduzione del tributo.

In continuità con l'impostazione adottata negli anni precedenti e tenuto conto dell'assetto normativo vigente, si ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2026 l'aliquota del 5% (cinque per cento)⁶ del TEFA, già fissata per l'anno 2025, quale prelievo collegato al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. 124/2019⁷.

L'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92⁸ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo a favore delle Province e Città metropolitane per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

L'art. 38 bis del D.L. n.124/2019⁹ ha stabilito che, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 01/01/2020, la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

⁴ Si veda art. 13, commi 15 e 15-quinquies, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

⁵ - L'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 22/97 (decreto Ronchi) ha previsto la possibilità di istituire la tariffa di igiene ambientale (TIA1) in luogo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) sulle quali si applica il tributo provinciale;

- Il D.Lgs. n.152/06, all'art. 238, ha previsto la facoltà di istituire, nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo, la tariffa integrata ambientale (TIA2) sulla quale si applica comunque il tributo provinciale;

- L'art. 14 del D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, in sostituzione dei regimi di prelievo sullo smaltimento dei rifiuti, ha previsto dal 1° gennaio 2013 l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), confermando l'applicazione del tributo ambientale al nuovo tributo comunale nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; la Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha introdotto nuovi tributi locali fra cui la tassa rifiuti (TARI) che ha sostituito la TARES e tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, facendo salva, con il comma 666 art.1, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente nella misura percentuale deliberata dalla Provincia stessa. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo, art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 da applicarsi e riscuotere attraverso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

⁶ Cfr nota 3

⁷ Cfr nota 2

⁸ Cfr nota 2

⁹ Cfr nota 2

Il gettito di € 10.500.000 per l'esercizio 2026, di € 10.500.000 per l'esercizio 2027 e per l'esercizio 2028 di € 10.500.000 derivante dalla riscossione del Tributo ambientale (TEFA) è previsto nel Bilancio di previsione 2026-2028, in corso di approvazione, sul capitolo PEG 100300 – “Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Cdc 016” – Piano finanziario: E.1.01.01.60.000.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto¹⁰ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. h) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente così come indicato al punto 2) del dispositivo.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile (BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Bologna, lì 27/11/2025

IL SINDACO METROPOLITANO

*Matteo Lepore*¹¹

¹⁰ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

h) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto o dai Regolamenti vigenti dell'ente;

omissis

¹¹ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA DI ATTO DEL SINDACO N. 6053/2025

*AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI*

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALiquOTA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE TEFA PER L'ANNO 2026

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE in merito alla proposta di atto indicata in oggetto, relativamente a:

E/S	ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
E	2026	100300	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Cdc 016	€ 10.500.000,00
E	2027	100300	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Cdc 016	€ 10.500.000,00
E	2028	100300	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - Cdc 016	€ 10.500.000,00

Bologna, data di redazione 26/11/2025

**Firmato digitalmente
BARBIERI ANNA¹**

¹ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

PROPOSTA DI ATTO DEL SINDACO N. 6053/2025

OGGETTO: *CONFERMA DELL'ALiquOTA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE TEFA PER L'ANNO 2026*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta indicata in oggetto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, l'insussistenza di conflitto di interessi.

Bologna, 25/11/2025

Firmato digitalmente
BARBIERI ANNA¹

¹ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).